

dall'area d'intervento e dalle aree contermini per il contenimento del rischio idrogeologico.

Peraltro, sulla base dell'art. 81 delle NTA di PTCP, tali considerazioni e prescrizioni devono essere recepite nell'ambito dei Piani Urbanistici Comunali, e, dunque, dovranno essere elemento di riferimento per il redigendo PUC.

Peraltro, l'art. 50 di Regolamento edilizio comunale, come modificato a seguito di Del. di C.C. n. 26 del 21.12.2020, con lo scopo di:

1) tutelare il diritto alla salute dei cittadini di Gricignano;

2) garantire il rispetto della tutela dell'ambiente in un territorio ricompreso tra quelli della cd. Terra dei Fuochi;

3) ricreare le condizioni per sostenere un nuovo tessuto economico rispettoso delle vocazioni agricole di prossimità e a scala territoriale comunale o infracomunale e il cui sviluppo urbanistico non incida negativamente sulle matrici ambientali suolo, aria e acqua superficiale e sotterranea.

VIETA su tutto il territorio comunale nuovi insediamenti e/o ampliamenti di impianti già esistenti che trattano rifiuti di categoria 100 e 101 (Allegato DM 5 settembre 1994 - Parte I Industrie di prima classe-B) Prodotti e materiali).

La realizzazione dell'impianto, così come proposto, comporterà ulteriore consumo di suolo agricolo, potendo peraltro comportare impatti significativi negativi per la componente suolo, in ragione del particolare assetto idrogeologico dell'area d'intervento, non valutati nell'ambito della matrice degli impatti: non è presente qualsivoglia modellazione idraulica e, conseguentemente, non vi è alcuna analisi delle possibili misure di mitigazione di tale impatto.

Analogamente, ulteriore elemento di valutazione negativa è costituito dalla mancata analisi dell'alternativa progettuale in termini di potenza di trattamento dell'impianto. Occorre segnalare a tal proposito, che l'Amministrazione Comunale di Gricignano, con Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 16.06.2021 ha adottato proposta di modifica all'art. 10 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.R.C. N. 4746 del 15/04/1998, pubblicato sul BURC N. 22 del 27/04/1998 con l'aggiunta in calce dei seguenti capoversi:

"In tutto il territorio del Comune di Gricignano di Aversa è vietato l'insediamento di industrie insalubri che prevedano il trattamento di rifiuti che favoriscono la miscelazione tra loro di rifiuti potenzialmente pericolosi o con altri rifiuti anche non pericolosi di provenienza urbana e/o industriale la cui sintesi/miscelazione possa non essere conforme ai divieti di cui all'art. 187 D.Lgs. n. 152/2006. Il divieto di cui al capoverso precedente si applica anche al territorio di cui all'articolo 23 che rinvia la disciplina del territorio al Piano Regolatore Generale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriali. In particolare e nello specifico sull'intero territorio del Comune di Gricignano



d'Aversa si privilegia l'ammodernamento e l'efficientamento energetico ed emissivo dell'apparato industriale già insediato ed è vietato l'insediamento di nuove tipologie di industrie per il trattamento di rifiuti che eseguano la trasformazione degli elementi identificati nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., denominato - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010-. Il divieto attiene a industrie per il trattamento di rifiuti che trattino nello specifico ed in particolare i rifiuti compresi nei seguenti Capitoli di cui al richiamato Allegato "D".

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone; 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;

07 Rifiuti dei processi chimici organici;

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;

09 Rifiuti dell'industria fotografica;

10 Rifiuti provenienti da processi termici;

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica; 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

16 Rifiuti non specificati altrimenti;

17 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione;

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario;

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti;

20 Rifiuti urbani".

Con propria successiva Deliberazione, la Giunta Comunale, preso atto che non sono pervenute osservazioni alla proposta, ha stabilito che la modifica normativa dovrà essere recepita nella proposta



di PUC adottata.

Con tale disposizione regolamentare, la Giunta Comunale ha inteso non già, come sostenuto dalla Società Proponente in sede di ricorso avanzato dinanzi al TAR, *vietare l'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti su tutto il territorio comunale*, bensì definire opportune prescrizioni e limitazioni necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità e del concetto di "filiera corta", al fine di ridurre gli impatti e le interferenze legate, tra le altre cose, al trasporto del biocombustibile, come pure quelli generati dall'impatto cumulativo creato dalla prossimità di impianti analoghi, dunque definendo specifiche condizionamenti per la fattibilità degli interventi, in ragione di oggettive valutazioni legate alla mitigazione degli impatti ambientali, comunque connessi alla realizzazione di siffatti progetti.

Peraltro, la proposta normativa avanzata dalla Giunta consente la realizzazione di impianti dedicati al trattamento aerobico della Forsu, in grado di garantire la certificazione delle produzioni industriali ai sensi del D.Lgs. n.75/2010, nel rispetto delle direttive europee inerenti la tracciabilità della materia, la certificazione del processo e del prodotto, oltreché le disposizioni in materia di recupero e tracciabilità del rifiuto.

In tal senso, non viene chiarito quale sia il bacino di approvvigionamento dell'impianto e se vi siano le condizioni per il rispetto del concetto di "filiera corta", come pure non sono stati forniti accordi quadro o contratti preliminari per assicurare l'approvvigionamento dell'impianto nonché il rispetto delle Direttive End Of Waste che obbligano dal 2019 in sede autorizzativa, i proponenti a dichiarare dove andranno a recupero i propri prodotti e per quali quantitativi.

Lo studio di Impatto Ambientale presentato, omettendo qualsivoglia valutazione quali-quantitativa in merito alle alternative di localizzazione e di potenza dell'impianto, anche in ragione della disponibilità di approvvigionamento, oltreché, non fornendo alcun elemento concreto per consentire di valutare il rispetto di tali importanti aspetti ed impatti, non consente di escludere impatti significativi negativi sulle principali componenti ambientali.

3. Aspetti inerenti l'approccio metodologico e la valutazione degli impatti

Pare appena il caso di far presente che lo Studio di impatto ambientale presentato è improntato ad un'analisi meramente QUALITATIVA degli impatti: la scelta degli indicatori è assolutamente poco aderente al contesto territoriale di riferimento. Inoltre, non essendo definito il bacino territoriale di riferimento, in termini di siti di approvvigionamento, come pure di recettori sensibili o ai fini dell'analisi degli impatti cumulativi, risulta impossibile anche la compiuta valutazione dei possibili impatti, nonché la definizione di eventuali proposte di misure compensative degli stessi.

Si segnala che la Valutazione degli impatti generati dalla realizzazione del progetto, anche sugli



aspetti antropici, risulta di carattere quasi meramente qualitativo "basso, medio, alto" – non fanno eccezione neppure le valutazioni inerenti taluni aspetti, in particolare quello legato alle emissioni in atmosfera, oggetto di richiesta di integrazione da parte di più enti coinvolti.

Inoltre, non vi è alcun riferimento all'impatto cumulativo con altri progetti, in particolare con impianti con analoghe caratteristiche presenti in un intorno significativo del progetto, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Come pure, non è stata effettuata alcuna valutazione in merito al "fine vita dell'impianto" e, dunque, non è presente alcuna analisi ex post del progetto ed alcun "piano di dismissione" dell'impianto a fine vita.

Il progetto presentato risulta essere piuttosto un "format" non contestualizzato rispetto alle caratteristiche sitospecifiche e del contesto territoriale in cui andrebbe ad inserirsi. L'approccio meramente qualitativo scelto dal proponente NON restituisce un'analisi e valutazione degli impatti e interferenze legate alla realizzazione del progetto e non è in alcun modo fondato su indagini conoscitive ed analitiche dello stato delle risorse: il proponente non ha eseguito alcuna verifica archeologica, alcuna verifica idraulica, alcuna verifica in situ sull'entità e caratteristiche dei suoli né prove di portata sulla falda sotterranea arrivando addirittura ad affermare che alcun effetto cumulo sarà apprezzabile all'esito della realizzazione impiantistica. Peraltro, a seguito delle dichiarazioni del proponente in seno alla Conferenza dei Servizi del 10.01.2022 abbiamo appreso che non vi sarà alcun prelievo di acqua di falda – diversamente da quanto previsto dal progetto sinora esaminato e valutato – in quanto l'approvvigionamento idrico sarà garantito attraverso carichi periodici con cisterne – elemento anche questo che incide profondamente sull'analisi dei possibili impatti anche per questo aspetto non "attualizzata", tuttavia è prevista la realizzazione di un "pozzo pro tempore" (si riporta l'espressione utilizzata dal proponente in Conferenza) per l'avvio dell'impianto – non viene specificato l'arco temporale di emungimento da tale pozzo e, mancando qualsivoglia analisi e prova di portata, neppure possiamo conoscere l'effettiva possibilità di realizzazione dello stesso. Neppure è valutato l'impatto cumulativo che andrebbe ad essere generato sulla risorsa idrica in rapporto alla presenza degli altri stabilimenti produttivi ed alla effettiva disponibilità della risorsa.

Non si comprende inoltre come possa essere attendibile l'analisi proposta di dispersione degli inquinanti aeriformi legati al flusso trasportistico se non è possibile, secondo lo stesso proponente, definire quantità, qualità e provenienza dei rifiuti in ingresso né quelli di uscita per i quali il proponente continua a non definire quantità e ubicazione degli impianti e/o siti di destino finale in spregio delle norme vigenti in materia di End Of Waste e delle garanzie di piena recuperabilità di tutta la materia fertilizzante prodotta (quantità avviata a recupero rispetto alle quantità avviate a



smaltimento, tipologia di utilizzi, distanze di recapito dalla sede di produzione, etc.).

Allo stato attuale, vista l'indeterminatezza della proposta progettuale e della valutazione effettuata, neppure sarebbe impossibile individuare misure compensative, se esistenti, di eventuali impatti rispetto a ciascuna componente delle matrici ambientali di riferimento.

Analoga considerazione va effettuata in merito alla valutazione operata dal proponente rispetto ad alternative progettuali, sia in termini di materiali da rifiuto utilizzati nell'impianto, sia di quantitativi prodotti, al fine di assicurare l'alimentazione da "filiera corta" ovvero coerente con le caratteristiche e la disponibilità del bacino territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di rifiuto, assicurando in questo modo un bilancio energetico attivo per l'impianto proposto ed un'effettiva compatibilità con le caratteristiche del territorio.

Alla luce di quanto sopra esposto e degli elementi sostanziali individuati nell'ambito dei pareri già espressi e delle relazioni prodotte dai consulenti tecnici incaricati,

- Vista l'indeterminatezza della proposta progettuale e l'impossibilità di definire univocamente le caratteristiche della stessa;

- Dato atto del parere negativo per la VIA espresso da questo Ufficio che qui si intende integralmente richiamato e sottoscritto;

- Visto il parere sanitario negativo, prot. n. 9791 del 14.09.2021, espresso da Questa Amministrazione e agli atti del procedimento ed i relativi allegati, che, ad ogni buon conto qui si intendono integralmente richiamati;

- Visti i contenuti dell'art. 50 di Regolamento edilizio comunale, rispetto al quale l'impianto non risulta compatibile;

- Richiamati gli esiti dell'istruttoria condotta per gli aspetti urbanistici, dai quali si evince che

- la proposta progettuale non è conforme alla destinazione urbanistica dell'area all'interno del PTCP come normata dall'art. 42 delle NTA dello stesso piano territoriale;

- la proposta presentata non è coerente con le prescrizioni impartite nell'ambito della Variante normativa all'art. 10 delle N.d.A del Piano Regolatore Generale del Comune di Gricignano, adottata con Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 16.06.2021, improntata alla definizione di opportune prescrizioni e limitazioni necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità e del concetto di "filiera corta", al fine di ridurre gli impatti e le interferenze legate, tra le altre cose, al trasporto del biocombustibile, come pure quelli generati dall'impatto cumulativo creato dalla prossimità di impianti analoghi;

- la mancanza, nell'ambito dello studio di impatto ambientale, di qualsivoglia



valutazione in riferimento alle possibili alternative di localizzazione dell'impianto consente di affermare che il proponente non ha fornito alcuna dimostrazione che il sito prescelto costituisca la migliore tra le possibili alternative di localizzazione, anche in ragione della particolare vulnerabilità e sensibilità sotto il profilo ambientale ovvero che le caratteristiche tecnologiche e le dimensioni dell'impianto siano compatibili con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento;

- l'assenza di idoneo studio sostenuto anche da prove in situ e rilievi, atto a dimostrare che l'impermeabilizzazione dell'area non comporterebbe l'incremento delle condizioni di rischio e vulnerabilità evidenziate dal Piano Provinciale ovvero a definire idonee misure di mitigazione del rischio;
- l'assenza di qualsivoglia previsione d parte del proponente di interventi di mitigazione degli impatti, anche in ragione della presenza di un importante corridoio ecologico in corrispondenza del sito di intervento;

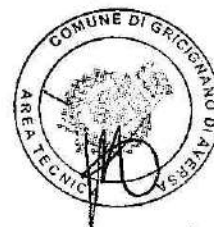
Si esprime parere **NEGATIVO** sul progetto così come proposto, anche ai fini del rilascio del Permesso di Costruire e delle eventuali autorizzazioni connesse:



Allegato 1 - Elenco codici CER (fonte Studio di impatto ambientale ottobre 2020)

numero	Cer	Descrizione	Note
02		RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI	
	0201	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e	
1	020103	scarti di tessuti vegetali	
2	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
3	020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	
	0202	rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
4	020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	

	0203	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
5	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
	0204	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	
6	020401	temuccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	
	0205	rifiuti dell'industria lattiero-casearia	
7	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
	0206	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
8	020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
	0207	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	



9	020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
10	020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
11	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
03		RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
	0301	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
12	030101	scarti di corteccia e sughero	
13	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	***
	0303	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
14	030301	scarti di corteccia e legno	
15	030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
15		RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	

	0301	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
12	030101	scarti di corteccia e sughero	
13	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	***
	0303	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
14	030301	scarti di corteccia e legno	
15	030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
15		RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
	1501	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
16	150103	imballaggi in legno	***
19		RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA	



		PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
	1906	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti	
17	190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	*
18	190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o	*
	1912	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	**
20		RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
	2001	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
21	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	***
	2002	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
22	200201	rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	





COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA - COMUNE DI MARCIANISE

STUDIO GIRARDI Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio p.iva 02169940463 cell. 3890792009 sede Via della Santina n 26, Capannori (LU)

Rif.ti procedurali CUP 8820 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art.27 bis D.lgs.152/2006

Tecnico incaricato all'estensione delle osservazioni:

Francesco Girardi

Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio

Energy Manager FIRE/ENEA

RT Albo Gestori Ambientali

studio : Via della Santina n°26, Capannori (LU) p.iva 02169940463

cell. 3890792009

e.mail: studio_girardi@libero.it

collaborazione scientifica:

Stefania Tonziello

International Society Doctors for Environment

ISDE - Medici per l'Ambiente - Dott. Gaetano Rivezzi



20/11/2020





Sommario

Premessa	5
1. carenze informative in materia di impatto idraulico.....	14
2. incompatibilità dell'opera con le determinazioni ufficialmente sancite dal Comune di Gricignano di Aversa e Marcanise nel Piano Urbanistico Comunale approvato in aggiornamento e revisione del vetusto PRG preesistente	18
3. assenza nel PdC presentato formalmente all'ASI, di riferimenti urbanistici di inquadramento dell'area nell'ambito della Variante urbanistica ASI in recepimento degli indirizzi sovraordinati contenuti nel P.T.C.P. per l'area di che trattasi che per l'area in esame prevede tutt'altro rispetto all'impianto in proposta;	26
3a. Incompatibilità tra l'utilizzo a scopo installativo del suolo relativo al lotto in proposta con il Piano Regolatore A.S.I. vigente	26
3b. corridoio ecologico violato, rischio idraulico negato e tutela paesaggistica non garantita	29
4. assenza nella relazione idrogeologica di adeguata indagine idraulica corredata da prove di emungimento volte a definire le potenzialità della falda nonché l'estensione del cono di depressione e idonee misure volte a mitigare l'impatto notevole sul regime già provato, delle acque di falda	31
5. carenza in atti delle attività obbligatoriamente previste dal regime normativo vigente in materia di End of Waste applicabile a tutte le matrici organiche di processo in ingresso ed in uscita delle MPS in e dai trattamenti previsti nell'impianto, non risultano in atti gli obbligatori passaggi di ricollocazione delle matrici prodotte se non quelle relative ad alcuni ricircoli interni di acque di processo e limitatamente ad alcuni scarti di processo	35
6. incompatibilità dell'opera con le previsioni di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti organici nonché con le disposizioni EdA e dei Comuni del comprensorio.....	37
7. osservazioni sui flussi veicolari ed altre emissioni in aria concentrate (concentrazione insostenibile di mezzi pesanti e compattatori in transito allo e dall'impianto: parziale, incompleta e non rappresentativa degli scenari trasportistici che si verificherebbero, l'omesso impatto della torcia a servizio del gasometro	49
8. Scenari di premesse progettuali inconciliabili con l'utilità della proposta in parola.....	58
9. analisi dei flussi di materia in ricetta : processi di trattamento non chiusi vanificano la validità del recupero a fini energetici ed agronomici dei rifiuti (soprattutto quelli liquidi - oleosi) in ingresso	69
10. trattamento della FORSU non esclusivo nè garantito come non garantita è la pratica del compostaggio : si tratta di impianto a scopo di produzione di vettori energetici da rifiuti di provenienza prevalentemente non urbana e industriale	80
11. Emissioni inquinanti : l'impatto sulla matrice aria e l'impatto climalterante della proposta	92
12. dotazioni impiantistiche a rischio esplosione : il gasometro e la torcia di combustione.....	99
13. Motivazioni della scelta tecnologica e fertilizzante del'UE : flussi in uscita non dichiarati e affermazioni sulla qualità del prodotto destituite di ogni fondamento	102
ALLEGATI.....	109





Premessa

Per incarico ricevuto dai Comuni di Gricignano di Aversa e Marcianise, il sottoscritto Francesco Girardi Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio iscritto all'Albo degli Ingegneri di Caserta al n° 3158/2005 redige la presente relazione da inserire tra le osservazioni di natura procedimentale, tecnica e normativa, al progetto impiantistico acquisito al prot. n. 12655 c/o il Comune di Gricignano di Aversa e al prot. 50220 del 3/11/2020 presso il Comune di Marcianise, con nota da parte della *Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, avente ad oggetto: "CUP 8820 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art.27bis D.lgs.152/2006"*

Al fine di inquadrare il riferimento di Legge a cui il presente elaborato tecnico si riferisce, si riporta testualmente il suo contenuto in versione aggiornata dal sopraggiunto d.lgs 104/2017 art. 16 cc.1 e 2 nonché dalle recentissime disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020 :

27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le



amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adequatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.



7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Rientrano nella casistica prevista dall'allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, impianti di competenza Regionale :

n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente relazione tecnica commissionata dai Comuni di Gricignano di Aversa e Marcanise contiene una analisi tecnica dei processi industriali e di trattamento/processo in proposta nonché approfondimenti ed osservazioni normativi.



Tali approfondimenti sono finalizzati a mettere in evidenza gli impatti sulle matrici ambientali a seguito della realizzazione impiantistica in parola nonché alla sua messa in esercizio, al fine di metterne in relazione le previsioni di trattamento e i processi chimico/fisici previsti su rifiuti di provenienza industriale e non anche con potenziali impatti ambientali insiti nella natura stessa del progetto in proposta e indotti a latere dallo stesso.

Al fine di poter ottemperare al meglio e nel pieno rispetto del dettato normativo riportato nell'art. 24 bis in materia di inchiesta pubblica, si preannuncia la volontà da parte dei Comuni di Marcanise e Gricignano di Aversa, di richiedere all'autorità procedente, a partire da questa sede, l'avvio delle procedure per l'indizione di tutte le fasi di inchiesta pubblica qualora lo stesso Ente procedente Regionale ritenga di poter considerare utile tale fase di confronto con gli stakeholder locali siano essi Enti pubblici, Enti privati ma soprattutto i cittadini e loro rappresentanze istituzionali e associazionistiche, che subiranno l'impatto delle scelte autorizzative.

24-bis. Inchiesta pubblica

1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'[articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.



I Comuni di Gricignano di Aversa e Marcianise in rappresentanza delle loro rispettive popolazioni e di alcuni comitati cittadini e reti di cittadinanza nonché movimenti ambientalisti ed ecologisti attivi sui propri rispettivi territori, intendono fin da subito far pervenire i sensi della loro massima preoccupazione e contrarietà all'utilizzo di matrici organiche industriali e urbane così come paventato nel progetto in proposta e chiedono all'Ente procedente, come si vedrà più nel dettaglio successivamente, analizzati e valutati tutti gli aspetti ambientali dei processi che verranno condotti nell'impianto, le loro ricadute in termini di impatto ambientale, logistico, economico e sociale.

E' riscontrabile una parziale incompletezza documentale e conoscitiva circostanziabile in un non adeguato approfondimento e in una sostanziale e formale carenza di informazioni necessarie alla assunzione di molte delle rassicurazioni da acquisire in merito agli studi di impatto ambientale, di impatto logistico (prevalentemente sulla viabilità esistente), sociale ed economico (sulle popolazioni e il territorio ospitanti), tutti aspetti che, unitamente a una non ben precisata utilità della soluzione impiantistica in parola, contribuiscono ad alimentare dubbi anche sull'entità del processo chimico/fisico proposto a partire dalla ricezione delle matrici introdotte ai trattamenti.

L'analisi approfondita dal punto di vista tecnico, normativo e scientifico contenuta nella presente relazione e nei suoi allegati, è volta a sconfessare le risultanze dello studio di impatto ambientale condotto dal soggetto progettista-proponente che esprime e conclude così positivamente la fattibilità impiantistica a valle degli elaborati da lui redatti e presentati :



13 CONCLUSIONI QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il progetto in esame non presume una potenziale minaccia in merito alla generazione di squilibri ambientali nell'ambito territoriale nel quale è inserito, essendo caratterizzato e connotato da una forte presenza antropica, data l'ampia area industriale in cui il progetto si inserisce e le importanti arterie di traffico veicolare a servizio dell'area.

Quanto in progetto non interessa ambiti territoriali specifici, pur occupando nuove porzioni vergini di territorio, anche se inserite in ambiti di programmazione comunale a destinazione industriale.

In merito alle matrici ambientali principalmente interessate e precedentemente analizzate (aria, fattori climatici, acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna, ecosistemi, paesaggio, patrimonio culturale), si ritiene verosimilmente che quanto in progetto non influirà negativamente, rispetto alla situazione attuale, sullo stato di conservazione e sulle caratteristiche generali dei singoli fattori abiotici e biotici rispetto allo stato in essere.

estratto dalle relazioni del progetto in proposta

Arrivando ad affermare con pervicacia che il progetto risulterebbe pienamente compatibile con il territorio e il tessuto economico da lui individuato, induce addirittura a credere che la soluzione proposta migliorerebbe lo stato ambientale complessivo preesistente rappresentando la sua nuova proposta impiantistica, non già una (inutile e climaticamente dannosa) fonte di produzione concentrata industriale e diffusa (trasporti *in* e *dall'*impianto) di CO₂, ma una immaginifica forma avveniristica di "**cattura della stessa CO₂**" alla cui produzione , però, il progetto appare **invece finalizzato**.

In prima battuta, dunque, preliminarmente si rende noto all'Ente procedente Regionale che sono riscontrabili diverse problematiche che sono state analizzate e dal cui sviluppo, sono scaturiti altrettanti paragrafi di approfondimento (in numero pari a 13) e altrettante richieste di chiarimento, integrazione nonchè più che motivate argomentazioni tecniche e normative per respingere al mittente il



progetto o per stravolgerne completamente i connotati impiantistici, di processo e di potenzialità complessiva a limite da ricondurre a diverse progettualità ammissibili :

ammendante da digestione anaerobica - "fertilizzante dell'UE"				ammendante compostato misto da FORSU d.lgs 75/2010			
	(+)		mg/kg		mg/kg		(-)
cadmio	186%		2	cadmio	0,7		186% cadmio
cromo esavalente			2	cromo esavalente	0		
mercurio	150%		1	mercurio	0,4		150% mercurio
nicel	100%		50	nicel	25		100% nicel
piombo	167%		120	piombo	45		167% piombo
arsenico			40	arsenico	--		
rame	329%		300	rame	70		329% rame
zinco	300%		800	zinco	200		300% zinco

Appare con tutta evidenza che il fertilizzante PFC 3 alla cui produzione risulta finalizzato l'impianto in parola, è infinitamente più dannoso e tossico per i suoli rispetto all'Ammendante compostato misto da FORSU certificabile grazie ai trattamenti aerobici ai sensi del d.lgs 75/2010.

Si chiede dunque all'Ente procedente di rendere edotta la popolazione su dove formalmente il proponente dichiara, alla stregua delle altre matrici End Of Waste i cui obblighi di chiusura ciclica risultano per ora disattesi in atti, avverrà lo spandimento delle sue produzioni "fertilizzanti dell'UE" notevolmente più tossiche e nocive rispetto all'Ammendante Compostato Misto prodotto da FORSU e compatibile coi limiti tabellari del D.lgs 75/2010 ?

[estratto dal paragrafo 13 Conclusivo]



E' per questo che fin dalle premesse, le Committenti Amministrazioni Comunali nel rispetto delle **privative Comunali** in materia di gestione dei RSU compresa la FORSU nonchè in ottemperanza agli **indirizzi** contenuti nelle relazioni dell'Ente d'Ambito, degli indirizzi **incentivanti Regionali e Ministeriali** e nel rispetto delle forti e ancestrali **radici sociali e vocazioni agricole** dei propri territori, invitano l'Ente procedente a ritenere inammissibile e **rigettano** ogni possibilità di concedere alla Ditta proponente **Ambyenta Campania S.r.l.** la realizzazione della proposta impiantistica così come formulata. All'Ente Procedente, come si vedrà in approfondimento nei dettagli della presenta relazione, si chiede di privilegiare da oggi in poi a partire dalle valutazioni di merito che scaturiranno dal procedimento autorizzativo in parola, **soluzioni tecnologiche di tipo diffuso** sui territori nel rispetto dei principi di responsabilità estesa dei produttori di rifiuti (pubblici e privati che siano), a ridotto impatto logistico e a nullo impatto ambientale, da formulare in aree altre da quella in parola caratterizzata da notevoli problematiche vincolistiche, urbanistiche e logistiche e afferenti a **soluzioni impiantistiche tarate sui fabbisogni** precipui (e oramai residui) delle comunità ospitanti prediligendo, in **Terra di Lavoro** almeno, la tipologia di trattamento di solo **compostaggio di qualità** in trattamenti in impianti solo aerobici dedicati alla FORSU in abbinamento a soluzioni, anche a campo aperto, per le frazioni verdi.





1. carenze informative in materia di impatto idraulico

Il progettista non redige una relazione idraulica ad hoc sul caso in parola basata a suffraggio delle sue valutazioni, su dati aggiornati di portate fluviali più recenti rispetto a quelle desunte dallo studio ENEA condotto circa 20 anni fa e di cui il progettista si limita a fare un "copia e incolla" pur utile al fine di considerazioni di carattere scientifico generali.

Tale indagine risulta quindi appena abbozzata e incompleta di tutti gli approfondimenti imposti dall'art. 36 del P.A.I. per le zone a rischio esondazione R1 in quanto il progettista-proponente preferisce più che calcolare con dati pluviometrici aggiornati i profili di piena attesi in modo più attendibile rispetto allo studio con finalità scientifiche dell'ENEA considerato, verifica se l'opera è compatibile con le risultanze dello studio ENEA stesso.

In alcun passaggio risulta essere analizzato l'impatto dell'opera in caso di esondazione per alluvionamento pur possibile anche secondo lo studio ENEA riportato, impatto non già sul regime di piena fluviale, ma sul battente idraulico scaturente dall'esondazione.

Limitandosi infatti a fare copia e incolla dello studio ENEA che aveva finalità scientifiche del tutto diverse rispetto a quelle a cui è finalizzato il PAI e le NTA dello stesso, il progettista omette queste importanti fasi di verifica a valle di eventi alluvionali pur segnalati dallo studio ENEA riportato.

Richiamiamo l'attenzione dell'Ente procedente sull'atteggiamento del progettista che nella relazione P_D_R_6 sembrerebbe addirittura disdegnare o non considerare le risultanze dello studio ENEA da lui copiato e incollato, nel



considerare non rilevante una verifica sul profilo del battente esondato dell'opera nonchè la necessità di prevedere opere di mitigazione in caso di piene che rendono a partire dallo studio ENEA, non verificato l'argine fluviale a T=300 anni.

In modo anomalo il progettista ritiene di non doversi occupare in alcun modo di calcolazioni e approfondimenti anche in questo caso di warning segnalato dallo studio ENEA, ritenendo tali approfondimenti progettuali irrilevanti e non utili in quanto temporalmente la portata di piena segnalata anche da ENEA con dati di circa 20 anni fa, non sarebbe compatibile con la vita tecnica dell'opera : come se lo stesso progettista sapesse cronologicamente collocare tutte le portate passate considerate nel modello di calcolo ENEA nonchè quelle che per 20 anni dalla pubblicazione del suddetto studio ENEA non ha potuto considerare ma anche di quelle future il cui studio statistico andava riformulato in fase progettuale in quanto tali portate andrebbero tutte riadeguate in virtù degli eventi pluviometrici sempre più eccezionali che nell'arco dei prossimi decenni, questi si compatibili con la vita dell'opera (T=20, T=50) saranno pesantemente condizionati in peius dal punto di vista del danno arrecabile alle attività antropiche come quella in parola e con assoluta certezza, dall'impatto climatico legato al galoppante global warming.



CAPO IV - RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO

ARTICOLO 16

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico *medio e moderato*

1. Nelle aree a rischio medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato alle medesime condizioni prescritte dalle presenti norme.
2. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità idraulica P4, P3, P2 e P1, così come definite al successivo art.17, sono consentiti tutti gli interventi e le attività a condizione che siano compatibili con la piena di riferimento e siano realizzati con soluzioni progettuali idonee e corredate da un adeguato studio di compatibilità idraulica con i contenuti di cui all'art. 36 e a condizione che il livello di "rischio atteso" determinato dalle nuove opere ed attività non sia superiore alla soglia del "rischio accettabile" di cui all'art. 2.
3. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità idraulica Pa, Pm e Pb così come definite al successivo art.17, sono consentiti tutti gli interventi e le attività a condizione che siano realizzati con soluzioni progettuali idonee e corredate da un adeguato studio di compatibilità idraulica con i contenuti di cui all'art. 36 e a condizione che il livello di "rischio atteso" determinato dalle nuove opere ed attività non sia superiore alla soglia del "rischio accettabile" di cui all'art. 2.

dettato normativo NTA Piano di Assetto Idrogeologico

nè tali evidenze sono reperibili nella relazione Geologica ed Idrogeologica al pari di altre carenze informative di cui appresso si dirà.

In chiusura su questo punto, è addirittura riscontrabile una contraddizione tra le necessità di verifica effettuate comunque in modo insufficiente e non conforme di cui alla relazione idraulica P_D_R_6 e le conclusioni della relazione idrogeologica P_D_R_5 che si riporta qui appresso testualmente :